



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali anno 2026

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- gli artt. 192 e 213 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- gli artt. 240 e ssgg. nonché 274 e segg. della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (LT);
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025

ordina:

Art. 1 Principio

L'imposta comunale ordinaria diretta per l'anno 2026 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 Modalità d'incasso

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 3 Termini di pagamento

¹I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono così fissati:

- I rata: esigibile al 01.04.2026, termine pagamento 30.04.2026
- II rata: esigibile al 01.06.2026, termine pagamento 30.06.2026
- III rata: esigibile al 01.08.2026, termine pagamento 31.08.2026
- rata a conguaglio: a partire dal 2027, alla data di intimazione del conteggio.

²Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT).

Art. 4 Interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. L'interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato per il 2026 è del 0.25%.

Art. 5 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse. L'interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato per il 2026 è del 0.10%.

Art. 6 Interessi di ritardo

¹Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati dall'articolo 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026. Il tasso fissato dal Consiglio di Stato per il 2026 è del 3.5%.

²Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 7 Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi sarà conteggiata una tassa di CHF 50.00.

Art. 8 Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 9 Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 10 Acconto equo

¹ Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 5.

³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 4.

Art. 11 Imposta personale

Viene prelevata una tassa personale di CHF 40.00 a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

Art. 12 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Per il Municipio
Il Sindaco:  Il Vice Segretario: 
C. Triulzi  C. Tarussio

Adottata con risoluzione municipale no. 113 del 16 febbraio 2026.

Pubblicata agli albi comunali dal 18 febbraio al 20 marzo 2026.

Riviera, 17 febbraio 2026